

Decreto federale che approva e attua la Convenzione dell'Aia relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 2005²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985³ relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

La legge federale del 18 dicembre 1987⁴ sul diritto internazionale privato (LDIP) è modificata come segue:

Art. 21 Titolo marginale e cpv. 1, 3 e 4

II. Sede e stabile
organizzazione
delle società e
dei trust

¹ Per le società e per i trust ai sensi dell'articolo 149a la sede vale domicilio.

³ È considerato sede di un trust il luogo della sua amministrazione designato nelle disposizioni del trust in forma scritta o altra forma che ne consenta la prova per testo. Se manca una tale designazione, è considerato sede il luogo in cui il trust è amministrato effettivamente.

⁴ La stabile organizzazione di una società o di un trust si trova nello Stato dove la società o il trust ha la sede o una succursale.

¹ RS 101

² FF 2006 517

³ RS ...; RU ... (FF 2006 579)

⁴ RS 291

Titolo prima dell'art. 149a

Capitolo 9a (nuovo): I trust

Art. 149a

- I. Definizione Per trust s'intendono i trust istituiti con atto giuridico ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985⁵ relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, indipendentemente dal fatto che siano stati provati per iscritto conformemente all'articolo 3 della Convenzione.

Art. 149b

- II. Competenza ¹ Per gli affari inerenti al diritto dei trust è determinante la proroga di foro conformemente alle disposizioni del trust. La scelta o una relativa abilitazione contenuta nelle disposizioni va osservata soltanto se effettuata in forma scritta o altra forma che ne consenta la prova per testo. Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo. L'articolo 5 capoverso 2 si applica per analogia.

² Il tribunale pattuito non può declinare la propria competenza se:

- a. una parte, il trust o un trustee ha il domicilio, la dimora abituale o una stabile organizzazione nel Cantone del tribunale pattuito; o
- b. una parte rilevante dei beni posti in trust si trova in Svizzera.

³ In assenza di una proroga di foro valida o se in base a quest'ultima al tribunale pattuito non spetta la competenza esclusiva, sono competenti i tribunali svizzeri

- a. del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto;
- b. della sede del trust; o
- c. del luogo della stabile organizzazione, per le azioni fondate sull'attività di una stabile organizzazione in Svizzera.

⁴ In caso di controversie inerenti alla responsabilità in seguito ad emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti è inoltre possibile intentare azione presso i tribunali svizzeri del luogo di emissione. Questa competenza non può essere esclusa con una proroga di foro.

⁵ RS ...; RU ... (FF 2006 579)

Art. 149c

III. Diritto applicabile

¹ Il diritto applicabile ai trust è regolato dalla Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985⁶ relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento.

² Il diritto applicabile designato dalla Convenzione è determinante anche per i trust per i quali, in virtù dell'articolo 5 della Convenzione, la stessa non è applicabile o, in virtù dell'articolo 13 della Convenzione, non vi è obbligo di riconoscimento.

Art. 149d

IV. Disposizioni speciali concernenti la pubblicità

¹ Se il patrimonio posto in trust comprende beni iscritti a nome dei trustee nel registro fondiario, nel registro del naviglio o nel registro aeronautico, l'esistenza di un rapporto di trust può essere oggetto di una menzione.

² I rapporti di trust inerenti a diritti immateriali registrati in Svizzera, sono iscritti su domanda nei rispettivi registri.

³ Se non è menzionato o iscritto, il rapporto di trust è inefficace nei confronti dei terzi in buona fede.

Art. 149e

V. Decisioni straniere

¹ Le decisioni straniere concernenti affari inerenti il diritto dei trust sono riconosciute in Svizzera se:

- a. sono state pronunciate da un tribunale validamente pattuito ai sensi dell'articolo 149b capoverso 1;
- b. sono state pronunciate nello Stato di domicilio, di dimora abituale o della stabile organizzazione del convenuto;
- c. sono state pronunciate nello Stato di sede del trust;
- d. sono state pronunciate nello Stato al cui diritto è assoggettato il trust, o
- e. sono state riconosciute nello Stato di sede del trust e il convenuto non era domiciliato in Svizzera.

² L'articolo 165 capoverso 2 si applica per analogia alle decisioni straniere concernenti pretese derivanti dall'emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti per mezzo di prospetti, circolari od analoghe pubblicazioni.

⁶ RS ...; RU ... (FF 2006 579)

Art. 3

La legge federale dell'11 aprile 1889⁷ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 284a

Titolo 9^{bis} (nuovo):

Disposizioni speciali relative ai rapporti di trust

Art. 284a

A. Esecuzione
per debiti sui
beni posti in trust

¹ Se per debiti rispondono beni posti in trust ai sensi del capitolo 9a della legge federale del 18 dicembre 1987⁸ sul diritto internazionale privato (LDIP), le esecuzioni devono essere dirette contro un trustee, in qualità di rappresentante del trust.

² Luogo dell'esecuzione è la sede del trust ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3 LDIP. Se il luogo di amministrazione designato non si trova in Svizzera, l'esecuzione del trust deve avvenire nel luogo in cui il trust è amministrato effettivamente.

³ L'esecuzione si prosegue in via di fallimento. Il fallimento verte unicamente sui beni in trust.

Art. 284b

B. Fallimento di
un trustee

In caso di fallimento di un trustee, i beni posti in trust vengono segregati dalla massa del fallimento, previo prelevamento delle pretese del trustee su di essi.

Art. 4

¹ Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali elencate negli articoli 2 e 3.

⁷ RS 281.1

⁸ RS 291